

AVVISO

La Sezione Quarta del T.A.R. Campania – Napoli, con Ordinanza n. 478/2023, emessa in data 8 marzo 2023 e depositata in data 10 marzo 2023, resa sul ricorso R.G. N. 4951/2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Il ricorso R.G.N. 4951/2022 è stato proposto dalla docente: **Giannantonio Maria Pia**, nata a Caserta il 27/04/1958 ed ivi residente alla Via Mulini Militari n. 84, C.F. GNNMRP58D67B963N.

Le Amm.ni intime sono:

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- l'**USR Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t.;

I provvedimenti impugnati sono:

- a) il provvedimento, ignoti data e numero, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto la decadenza e/o la cancellazione della ricorrente dalla Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, per la Regione Campania;
- b) l'avviso, prot. m_piAOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011479 del 21/07/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stato comunicato l'avvio delle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado, a.s. 2022/23, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;
- c) l'elenco dei convocati allegato all'avviso impugnato sub a), recante i nominativi dei docenti inseriti nella Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente;
- d) l'avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011188 del 06/07/2021, con il quale è stato comunicato l'avvio delle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado, a.s. 2021/22, nella parte in cui si afferma: *“Si segnala, infatti, che il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale espressa rinuncia per la provincia/CLC non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l'immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della o delle province/CLC cui si è rinunciato”*, **se e per quanto** il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili sia da intendere quale rinuncia all'immissione in ruolo anche per le province indicate come preferenze nel caso in cui non ci siano posti disponibili;
- e) l'allegato A del D.M. n. 228/2021, recante disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, nella parte in cui al punto A.12., stabilisce che *“... La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato”*, **se e per quanto** il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili nella procedura informatizzata per le immissioni in ruolo sia da intendere quale rinuncia all'assunzione anche per le province indicate come preferenze nel caso in cui non ci siano posti disponibili;

f) ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

IN FATTO la ricorrente ha esposto: “L’odierna ricorrente partecipava al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018.

Segnatamente, ella partecipava al citato concorso nella Regione Campania, per la classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria.

Con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0022070 del 16/10/2019, veniva pubblicata la graduatoria di merito del concorso.

La ricorrente risultava collocata al posto n. 194, con punti 69,00.

Con avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011188 del 06/07/2021, si comunicava l’avvio della procedura informatizzata per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022 e al contempo si indicavano, nell’elenco allegato, i nominativi dei docenti convocati.

Nell’elenco allegato al citato avviso veniva indicato anche il nominativo della ricorrente. Per cui, ella, in data 08/07/2021, presentava l’istanza per l’indicazione delle preferenze sulle province della regione Campania.

Nella citata istanza, ella indicava solo le province di Caserta e Napoli.

Tuttavia, non veniva nominata in ruolo per l’a.s. 2021/22 in una delle suddette province per mancanza di posti disponibili.

Veniva immessa in ruolo la docente Soriente Annamaria Adelaide, collocata al posto n. 195 nella Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, ovvero in posizione peggiore rispetto alla ricorrente. La citata docente veniva assunta nella provincia di Salerno.

In data 21/07/2022, con avviso prot. m_piAOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011479, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, veniva comunicata l’apertura delle funzioni finalizzate all’inoltro dell’istanza per la scelta della provincia per i candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 ai fini delle assunzioni in ruolo per l’a.s. 2022/23.

Tuttavia, nell’elenco dei candidati individuati dall’USR Campania ai fini della scelta della provincia non veniva inserito il nominativo della docente Giannantonio.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dall’USR resistente, la decisione di non includere la ricorrente nell’elenco dei convocati, molto probabilmente, potrebbe essere dipesa dal fatto che avendo la docente, per l’a.s. 2021/22, rinunciato alle province di Avellino, Benevento e Salerno, ella è stata considerata decaduta dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.”.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per:

1) VIOLAZIONE DELL’ART. 436, COMMA 2, DEL D.LGS. 297/94; VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 8, DEL D.M. DEL 17 OTTOBRE 2018; VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 8, DEL D.D.G. N. 1546 del 7 NOVEMBRE 2018; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 e 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE; DISPARITA’ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ; CONTRADDITTORIETA’ E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

A seguito dell'avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011188 del 06/07/2021, la ricorrente, in data 08/07/2021, presentava l'istanza per l'indicazione delle preferenze sulle province della regione Campania, finalizzata all'immissione in ruolo per l'a.s. 2021/22.

Nella citata istanza, ella indicava solo le province di Caserta e Napoli.

Il Sistema informatico predisposto dal Ministero resistente, giunto alla posizione della ricorrente, non trovando posti vacanti e disponibili per la nomina in ruolo su posti di Sostegno nella Scuola Primaria nelle Province di Caserta e di Napoli (le uniche due Province campane scelte), non assegnava alcuna provincia alla docente e, quindi, ella non veniva immessa in ruolo per l'a.s. 2021/22.

Veniva immessa in ruolo una docente collocata in posizione peggiore rispetto alla ricorrente nella Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, tale Soriente Annamaria Adelaide (posizione n. 195).

Segnatamente, la docente Soriente veniva immessa in ruolo nella provincia di Salerno.

In data 21/07/2022, con avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011479, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata comunicata l'apertura delle funzioni finalizzate all'inoltro dell'istanza per la scelta della provincia per i candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 ai fini delle assunzioni in ruolo per l'a.s. 2022/23.

Tuttavia, del tutto inaspettatamente, la ricorrente, nel prendere visione dell'elenco dei candidati individuati dall'USR Campania ai fini della scelta della provincia, ha constatato di non essere stata inserita.

A tal proposito, preme evidenziare che la ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione e/o provvedimento che la informasse delle ragioni per le quali ella non era stata inserita nell'elenco.

Ad ogni buon conto, molto probabilmente, la decisione di non includere la ricorrente nell'elenco dei convocati, potrebbe essere scaturita dal fatto che avendo la docente, per l'a.s. 2021/22, rinunciato alla nomina in ruolo nelle province di Avellino, Benevento e Salerno, ella è stata considerata decaduta dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.

Ebbene, il provvedimento di decadenza risulta essere del tutto illegittimo, in quanto destituito di ogni fondamento normativo!!

Invero, nell'avviso del 06/07/2021, poc'anzi citato, si rappresentava esclusivamente che "... il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale espressa rinuncia per la provincia/CLC non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l'immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della o delle province/CLC cui si è rinunciato".

Per cui è evidente che il mancato inserimento di alcune province comportava, esclusivamente, la rinuncia alle stesse province.

Per contro, non era affatto previsto che, in caso di non disponibilità dei posti sulle province scelte, questo avrebbe comportato direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo e, come ulteriore conseguenza, la decadenza dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.

Peraltro, tale modus operandi si pone, altresì, in contrasto con l'art. 436, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994.

Invero, il citato articolo prevede che "... la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita".

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha rinunciato alla nomina in ruolo, ma ha legittimamente espresso la sua preferenza per alcune Province, dal che doveva conseguire la sola rinuncia all'eventuale nomina sui posti che fossero risultati disponibili presso le Province di Avellino, Benevento e Salerno (come peraltro precisato dall'Amministrazione stessa negli avvisi di avvio della procedura).

L'Amministrazione scolastica, invece, ha ritenuto la ricorrente rinunciataria, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento (quella per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola primaria), per avere la stessa espresso la preferenza per le sole Province di Caserta e Napoli, dove non sono risultati posti vacanti e disponibili.

In altri termini, la posizione della ricorrente - che non ha effettuato alcuna rinuncia, bensì ha semplicemente espresso la preferenza su talune province, come peraltro consentito dalla disciplina che regola la procedura - è stata equiparata a quella di coloro i quali rinunciano alla nomina in ruolo.

Orbene, tale *modus operandi* risulta essere del tutto illegittimo, in quanto si pone in contrasto con il citato art. 436, comma 2, che è chiaro nel prevedere **la decadenza dalla graduatoria per la sola ipotesi di rinuncia al ruolo, quale non è quella in esame.**

In secondo luogo, giammai nell'avviso prot. n. 11188 del 06/07/2021 dell'USR Campania è stata contemplata la decadenza dalla graduatoria quale conseguenza della rinuncia a talune province. Nell'avviso, infatti, si legge che *“Si segnala, infatti, che il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale espressa rinuncia per la provincia/CLC non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l'immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della o delle province/CLC cui si è rinunciato”*, **che non vuol dire, come interpretato dall'USR Campania, decadenza dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.**

Al contrario, l'avviso regola le conseguenze della scelta preferenziale delle Province della Regione Campania sotto due profili:

- a) la possibilità di nomina solo a fronte della disponibilità di posti nelle Province prescelte e tramite scorrimento della graduatoria fino alla posizione del candidato;
- b) l'impossibilità di essere nominati per le Province non indicate qualora, giunti alla posizione del candidato, non risultino posti disponibili per quelle verso le quali si è manifestata la preferenza.

Appare evidente, quindi, che l'avviso suddetto non prevede affatto che, in caso di indisponibilità di posti sulle Province prescelte, ciò comporta direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo; né tale conseguenza può farsi discendere dall'applicazione dell'art. 436, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 297/1994, che non attiene alla fattispecie in questione, disciplinando **detta norma la diversa ipotesi della rinuncia al ruolo e non potendo essere la stessa applicata in via analogica alla fattispecie per cui è causa in assenza di espressa previsione.**

A tal proposito, occorre rilevare che di recente, il TAR Marche, Sezione Prima, con sentenza n. 540/2022, in relazione ad una fattispecie identica a quella per cui è causa, ha chiarito che *“Dunque, nessuna disposizione stabilisce che, in caso di non disponibilità dei posti sulle Province prescelte, ciò comporta direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo; né tale conseguenza può farsi discendere dall'applicazione dell'art. 436, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 297/1994, che non attiene alla fattispecie in questione, disciplinando detta norma la diversa ipotesi della rinuncia al ruolo e non potendo essere la stessa applicata in via analogica alla fattispecie per cui è causa in assenza di espressa previsione”*.

Ma c'è di più!!

Sia il D.M. del 17 ottobre 2018, recante la disciplina del “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, che lo stesso bando di concorso (D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018), prevedono che **SOLO la rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria di merito.**

Segnatamente, l’art. 10, comma 8, del D.M. del 18 ottobre 2018, prevede: “*La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.*”.

Analogamente, l’art. 10, comma 8, del DDG 1546 del 7 novembre 2018, prevede: “*La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla graduatoria relativa.*”.

E’ palese, quindi, che solo la rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria di merito.

Nel caso di specie, giova ribadirlo, non vi è stata alcuna rinuncia alla nomina in ruolo, bensì la ricorrente ha semplicemente espresso la preferenza su talune province, possibilità espressamente assentita dalla disciplina che regola la procedura. Da ciò doveva conseguire la sola rinuncia all’eventuale nomina sui posti che fossero risultati disponibili presso le province di Avellino, Benevento e Salerno, ma non di certo la decadenza dalla graduatoria di merito, in quanto ella aveva comunque espresso delle preferenze e, quindi, manifestato la volontà di essere assunta sui posti disponibili nelle province prescelte.

Pertanto, il provvedimento di decadenza e/o cancellazione della ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, risulta illegittimo ed andrà annullato con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere reinserita a pieno titolo nella citata graduatoria.

2) VIOLAZIONE DELL’ART. 436, COMMA 2, DEL D.LGS. 297/94; VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 8, DEL D.M. DEL 17 OTTOBRE 2018; VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 8, DEL D.D.G. N. 1546 del 7 NOVEMBRE 2018; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 e 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE; DISPARITA’ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ; CONTRADDITTORIETA’ E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Le operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2021/22 hanno avuto avvio a seguito della pubblicazione del contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato avvenuta con D.M. 228/2021.

L’allegato A del citato D.M., al punto A.12., stabilisce che “... *La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.*”.

Ebbene, anche tale disposizione conferma che solo la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la cancellazione dalla specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Nel caso in esame, giova sottolinearlo, non solo non vi è stata alcuna rinuncia alla nomina in ruolo, ma neppure vi è stata una nomina e/o una proposta di assunzione passibile di rinuncia, dal momento che non sono risultati disponibili posti sulle Province prescelte dalla ricorrente.

Infatti, la ricorrente ha espresso la preferenza sulle province di Caserta e Napoli e, quindi, manifestato la volontà di essere assunta sui posti disponibili nelle dette province.

Nelle citate province non sono risultati disponibili dei posti.

La mancata indicazione delle province di Avellino, Benevento e Salerno doveva portare alla sola rinuncia all'eventuale nomina sui posti che si fossero resi disponibili presso le citate Province (come peraltro precisato dall'Amministrazione stessa negli avvisi di avvio della procedura), ma tale scelta non può essere intesa come rinuncia all'immissione in ruolo, con la conseguenza di portare alla decadenza dalla graduatoria di merito, in quanto la ricorrente aveva comunque manifestato la volontà di essere assunta sui posti disponibili nelle province di Caserta e Napoli.

Pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi ed andranno annullati nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha qualificato la dichiarazione della ricorrente di scelta preferenziale delle Province come una rinuncia alla nomina in ruolo in mancanza di posti disponibili sulle medesime Province, anziché considerare la docente rinunciataria esclusivamente alla nomina sui posti che si fossero eventualmente resi disponibili presso le Province non oggetto di preferenza.

Come già esposto poc'anzi, la Sezione Quarta del T.A.R. Campania – Napoli, con Ordinanza n. 478/2023, emessa in data 8 marzo 2023 e depositata in data 10 marzo 2023, resa sul ricorso R.G. N. 4951/2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che l'hanno preceduta in posizione utile in graduatoria, per pubblici proclami sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 478/2023 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 10 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 4951/2022.

I controinteressati sono tutti i docenti che hanno preceduto la ricorrente in posizione utile in graduatoria e, segnatamente:

195 SORIENTE ANNAMARIA ADELAIDE 17/12/1980 SA 30 38,8 68,8
196 ATTIANESE MARIACONSGLIA 19/10/1982 NA 15 53,8 68,8
197 RUOCCO MICHELA 20/09/1988 NA 30 38,7 68,7
198 BOCCIA KATIA 30/12/1988 NA 30 38,5 68,5
199 RAIMONDO MARIA 03/03/1989 CE 30 38,1 68,1
200 MAISTO LUCIA 30/03/1988 CE 30 38,1 68,1
201 DE ANGELIS MARIAGRAZIA 18/04/1986 NA 30 38 68
202 TERRACCIANO ANNALISA 25/11/1983 NA 30 38 68
203 CARBONE DANIELA 03/06/1987 SA 30 38 68
204 FALIVENE ANNA GRAZIA 17/08/1972 SA 24 43,5 67,5
205 PETRONE ESTERINA 17/10/1988 SA 24 43,5 67,5
206 DIANA SIMONA 12/07/1981 CE 30 37,5 67,5
207 BUONOCORE GENOVEFFA 01/12/1970 NA 24 43,5 67,5
208 SODANO FRANCESCA 03/08/1988 NA 28 39,5 67,5
209 INGENITO ANNA CARMELA 16/09/1987 AV 30 37,5 67,5
210 LANZIERI ELVIRA 05/08/1983 NA 30 37,2 67,2
211 PANARO MARIA GIOVANNA 09/11/1977 CE 30 37,1 67,1
212 MARGIOTTA MARIA ROSARIA 29/08/1970 NA 10 57,1 67,1
213 SASSO LOREDANA 09/06/1977 CE 30 37,1 67,1
214 CIOFFI MARIA 04/06/1978 SA 27 40,1 67,1
215 DELL'AVERSANO MARIANNA 28/09/1979 CE 27 40 67
216 CAPANO MARIA LINDA 19/10/1979 NA 27 40 67
217 MAZZOLA MARIA 11/05/1987 NA 27 39,9 66,9
218 MONTANINO MARILISA 12/08/1983 AV 15 51,6 66,6
219 NOIA MARIROSA 27/11/1967 SA 18 48,6 66,6
220 PUOTI GIOVANNA 03/02/1983 CE 23 43,6 66,6
221 FALCO ADA MARIA ROSARIA 02/06/1978 NA 10 56,56 66,56
222 FRAGNITO VERONICA 16/03/1985 SA 30 36,5 66,5
223 SAGLIOCCI LIANA 26/03/1969 CE 30 36,5 66,5
224 ROMANO IMPERIA VALERIA 14/10/1983 CE 18 48,5 66,5
225 SIRIGNANO ANNA 04/10/1977 NA 30 36 66
226 RANUCCI ANGELA 19/10/1982 NA 26 40 66
227 COLUCCI CARMEN 16/08/1982 AV 25 41 66
228 NERONE ANNA 16/04/1966 NA * 30 35,9 65,9
229 FONTANA CONSIGLIA 10/09/1970 CE 30 35,9 65,9
230 DEL GAUDIO DORA 28/09/1975 CE 30 35,9 65,9

231 BELLUCCO ERNESTINA 11/02/1977 ESTERO 26 39,7 65,7
 232 CEFARIELLO NUNZIATA 27/01/1989 NA 30 35,5 65,5
 233 TROTTA ANTONIA 19/04/1985 NA 30 35,5 65,5
 234 FALCONE ROSA 14/03/1980 NA 30 35,5 65,5
 235 SENATORE KATIA 05/11/1972 SA 30 35,5 65,5
 236 VASTANO ANGELA 22/12/1974 CE 30 35,4 65,4
 237 ESPOSITO ELENA 07/01/1978 NA 28 37,4 65,4
 238 CCUTOLO FORTUNATA 21/04/1983 SA 24 41,3 65,3
 239 CERRATO ANTONELLA 24/01/1979 SA 20 45,2 65,2
 240 D'ANGIOLELLA CATERINA 19/12/1989 CE 30 35,1 65,1
 241 ISCARO TIZIANA 23/10/1973 BN 10 55,1 65,1
 242 DIANA LUISA 26/02/1980 NA 30 35,1 65,1
 243 DI BENNARDO MARIANGELA 23/02/1989 NA 30 35,1 65,1
 244 ALLOCCO MARIA CARMINA 04/07/1986 CE 15 50,1 65,1
 245 CALIFANO MARIA 14/12/1966 SA 30 35 65
 246 CORTESE SANDRA 28/02/1975 CE 30 35 65
 247 GAMBARDELLA EMILIA 03/12/1968 CE * 30 35 65
 248 GALLUCCIO MARIA 11/09/1977 CE 23 42 65
 249 TAMBURRINO GIOVANNA 01/09/1969 CE 30 35 65
 250 CUCCARO GIOVANNA 13/03/1986 CE 30 34,9 64,9
 251 TEDESCO ROSANNA 23/03/1985 SA 30 34,7 64,7
 252 DELLA VOLPE VINCENZO 14/12/1959 CE 8 56,6 64,6
 253 BUOMPANE GIUSEPPINA 05/01/1987 CE 30 34,6 64,6
 254 CECORO GILDA 21/12/1983 CE 30 34,6 64,6
 255 CORVINO MARIA ADELAIDE 11/09/1976 CE 5 59,4 64,4
 256 SCIROCCO ANTONELLA 08/02/1981 CE 30 34,4 64,4
 257 AFFINITA VIOLA 10/05/1989 CE 30 34,4 64,4
 258 MUSONE ANGELINA 31/05/1977 CE 28 36,3 64,3
 259 UNGARO RITA 07/05/1983 SA 30 34,3 64,3
 260 BUONINCONTI EMILIA 05/10/1985 CE 30 34,1 64,1
 261 PELUSO SABATO ANTONIO 01/09/1987 SA 24 40,1 64,1
 262 AVITABILE NICOLINA 12/12/1983 CE 30 34 64
 263 LOFFREDO TERESA ILARIA 13/03/1988 CE 30 34 64
 264 ARIANETTO MICHAELA 23/06/1971 NA 24 40 64
 265 MASSARO PAOLA 13/07/1980 CE 30 33,5 63,5
 266 DI FIORE MONICA 14/12/1976 NA 25 38,5 63,5
 267 RUSSO FRANCESCA 13/05/1980 NA 26 37,5 63,5
 268 PISCITELLI MARIALUISA 18/06/1971 NA 30 33,5 63,5
 269 SORRENTINO CARMELA 02/09/1974 CE 30 33,4 63,4
 270 DOTTORINO ROBERTA ALESSANDRA 04/03/1989 NA 30 33,4 63,4
 271 DI PUERTO ANNUNZIATA 27/02/1967 CE 30 33,2 63,2
 272 AFFINITO MARIANGELA 11/10/1989 CE 28 35,2 63,2
 273 BRUNZO MARIA 20/04/1968 CE 30 33,1 63,1
 274 DI RUBBA GIANNA DENISE 17/07/1987 CE 30 33 63
 275 DI GIROLAMO GIULIANA 16/12/1986 NA 15 48 63
 276 DI GIUDA ROSA 21/07/1972 SA 23 39,9 62,9
 277 PETRELLESE EMANUELA 09/09/1987 CE 30 32,9 62,9
 278 BALESTRIERI ALESSANDRA 09/01/1987 NA 30 32,5 62,5
 279 COPPOLA MARIA ANNA 14/07/1979 SA 30 32,5 62,5
 280 CALOMINO CATERINA 23/11/1974 NA 24 38,5 62,5
 281 CRESCENZO CAROLINA 17/09/1989 SA 30 32,3 62,3
 282 BALESTRIERI SIMONA 08/04/1979 NA 25 37,1 62,1
 283 DI SAIA MARIA GRAZIA 16/11/1972 CE 30 32,1 62,1
 284 MARTINO CANDIDA 09/02/1983 CE 30 32 62
 285 MANNA MARIA CARMINA 16/11/1963 CE 27 35 62
 286 APREA STEFANIA 11/04/1983 NA 30 32 62
 287 CANNAVACCIUOLO ASSUNTA 20/10/1980 NA 24 37,9 61,9
 288 IACOMINO ELENA 24/01/1989 NA 25 36,9 61,9
 289 VITAGLIANO CAROLINA 08/01/1975 CE 30 31,9 61,9
 290 NATALE FRANCESCA 16/03/1972 CE 30 31,6 61,6
 291 CALOMINO CLAUDIA 23/11/1974 NA 25 36,6 61,6
 292 PAGANO ANGELINA 29/05/1975 CE * 0 61,5 61,5
 293 LOCCI INCALDANA 13/07/1976 TO 30 31,5 61,5
 294 MANTOVANI MARIA LETIZIA 22/08/1987 CE 20 41,5 61,5
 295 NATALE ERSILIA 15/03/1980 CE 30 31,5 61,5
 296 CAUSA ANGELA 30/01/1989 NA 30 31,5 61,5
 297 SALZILLO ROSALIA 10/11/1991 CE 30 31,5 61,5
 298 ANNESE ASSUNTA 15/01/1979 BN 15 46,5 61,5
 299 PAGANO ANTONIETTA MARIANA 23/01/1984 NA 30 31,4 61,4
 300 SELVAGGIO ILARIA 15/09/1986 CE 24 37,4 61,4
 301 RIZZA ANGELA 30/05/1982 CE 30 31,3 61,3
 302 GIORDANO MARIA 02/08/1989 SA 30 31,2 61,2
 303 CORVINO ROSANNA 20/09/1980 CE 30 31 61
 304 MOSTI MARIA 20/11/1988 NA 27 34 61
 305 FALCO FILOMENA 09/06/1971 CE 30 30,9 60,9

306 FRUTTALDO ROSSANA 25/09/1985 NA 27 33,9 60,9
307 LEONE ALESSANDRA 27/05/1976 NA 10 50,9 60,9
308 BARBATO DELIA 06/11/1986 CE 30 30,9 60,9
309 BRUNO ANGELA 03/10/1984 SA 22 38,8 60,8
310 SCOTELLARO ANTONIETTA 19/09/1974 NA 30 30,7 60,7
311 CAMERA ANTONIETTA 18/01/1983 LT 25 35,6 60,6
312 IACCARINO MARIA 12/04/1989 NA 28 32,6 60,6
313 MORRA IRENE 21/06/1988 NA 30 30,6 60,6
314 GAMBALE LUCIANA 07/05/1981 AV 22 38,56 60,56
315 D'ELIA DORIANA 20/05/1981 SA 30 30,5 60,5
316 BUCCINO ANTONELLA 15/02/1980 SA 30 30,5 60,5
317 PETRILLO IMMACOLATA 16/06/1975 NA 30 30,5 60,5
318 MARTORELLI NUNZIA 10/11/1980 NA 30 30,5 60,5
319 VALERIO CONCETTA 25/06/1981 CE 30 30,5 60,5
320 SERAO CONCETTA LETIZIA 19/12/1987 CE 30 30,5 60,5
321 SQUILLARO CHIARA 30/04/1981 SA 10 50,5 60,5
322 ARENA ANNA 25/10/1982 CE 30 30,4 60,4
323 PETRILLO GIUSEPPINA 09/02/1975 NA 25 35,4 60,4
324 NARDONE LUISA 09/08/1956 BN 25 35,1 60,1
325 PANARO SILVIA 27/02/1980 CE 0 60 60
326 GENIO GIULIA 12/11/1977 NA 30 30 60
327 PESCE IDA 27/06/1978 CE 30 30 60
328 D'APOLITO FILOMENA 31/07/1967 AV 20 40 60
329 BONACCI ANTONIA 31/05/1990 CE 30 30 60
330 BARBA GAETANA 26/11/1985 SA 20 40 60
331 TARTAGLIONE SERENA ANNIE 23/01/1982 BN 30 29,9 59,9
332 NEGRO MARIAGIUSEPPA 09/10/1967 CE * 30 29,9 59,9
333 SANTORIELLO DOMENICA 06/09/1987 SA 27 32,7 59,7
334 MELUCCI EMMA 30/03/1981 CE 30 29,6 59,6
335 CARACCILO GILDA 01/08/1985 SA 30 29,56 59,56
336 PETRARCA MARIA 05/01/1991 CE 25 34,5 59,5
337 D'ANGELO ANNALISA 15/02/1980 CE 26 33,4 59,4
338 SARNELLI CONCETTA 13/04/1990 NA 30 29,4 59,4
339 RICCARDI ROMILDA 19/11/1979 NA 30 29 59
340 DIOMAIUTA FRANCESCA 19/02/1979 CE 30 29 59
341 PAOLELLA DELIA 11/04/1984 NA 30 29 59
342 ZAMBOLI MARIAROSARIA 27/09/1990 SA 30 28,8 58,8
343 CORVINO ROSALIA 17/06/1979 CE * 30 28,6 58,6
344 NEBIANTE ANGELA 04/05/1983 CE 30 28,6 58,6
345 MARSELLA BRUNA 10/10/1988 LT 30 28,5 58,5

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si riporta il testo integrale del ricorso introduttivo (anche in allegato al presente avviso):

“Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA – NAPOLI**

Ricorre la docente **Giannantonio Maria Pia**, nata a Caserta il 27/04/1958 ed ivi residente alla Via Mulini Militari n. 84, C.F. GNNMRP58D67B963N, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- l'**USR Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- a) del provvedimento, ignoti data e numero, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto la decadenza e/o la cancellazione della ricorrente dalla Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, per la Regione Campania;
- b) dell'avviso, prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011479 del 21/07/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stato comunicato l'avvio delle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado, a.s. 2022/23, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;
- c) dell'elenco dei convocati allegato all'avviso impugnato sub a), recante i nominativi dei docenti inseriti nella Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente;
- d) dell'avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011188 del 06/07/2021, con il quale è stato comunicato l'avvio delle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado, a.s. 2021/22, nella parte in cui si afferma: *“Si segnala, infatti, che il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale espressa rinuncia per la provincia/CLC non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l'immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della o delle province/CLC cui si è rinunciato”*, **se e per quanto** il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili sia da intendere quale rinuncia all'immissione in ruolo anche per le province indicate come preferenze nel caso in cui non ci siano posti disponibili;
- e) dell'allegato A del D.M. n. 228/2021, recante disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, nella parte in cui al punto A.12., stabilisce che *“... La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato”*, **se e per quanto** il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili nella procedura informatizzata per le immissioni in ruolo sia da intendere quale rinuncia all'assunzione anche per le province indicate come preferenze nel caso in cui non ci siano posti disponibili;
- f) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

FATTO

L'odierna ricorrente partecipava al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018.

Segnatamente, ella partecipava al citato concorso nella Regione Campania, per la classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria.

Con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0022070 del 16/10/2019, veniva pubblicata la graduatoria di merito del concorso.

La ricorrente risultava collocata al posto n. 194, con punti 69,00.

Con avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011188 del 06/07/2021, si comunicava l'avvio della procedura informatizzata per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 e al contempo si indicavano, nell'elenco allegato, i nominativi dei docenti convocati.

Nell'elenco allegato al citato avviso veniva indicato anche il nominativo della ricorrente. Per cui, ella, in data 08/07/2021, presentava l'istanza per l'indicazione delle preferenze sulle province della regione Campania.

Nella citata istanza, ella indicava solo le province di Caserta e Napoli.

Tuttavia, non veniva nominata in ruolo per l'a.s. 2021/22 in una delle suddette province per mancanza di posti disponibili.

Veniva immessa in ruolo la docente Soriente Annamaria Adelaide, collocata al posto n. 195 nella Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, ovvero in posizione deteriore rispetto alla ricorrente. La citata docente veniva assunta nella provincia di Salerno.

In data 21/07/2022, con avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011479, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, veniva comunicata l'apertura delle funzioni finalizzate all'inoltro dell'istanza per la scelta della provincia per i candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 ai fini delle assunzioni in ruolo per l'a.s. 2022/23.

Tuttavia, nell'elenco dei candidati individuati dall'USR Campania ai fini della scelta della provincia non veniva inserito il nominativo della docente Giannantonio.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dall'USR resistente, la decisione di non includere la ricorrente nell'elenco dei convocati, molto probabilmente, potrebbe essere dipesa dal fatto che avendo la docente, per l'a.s. 2021/22, rinunciato alle province di Avellino, Benevento e Salerno, ella è stata considerata decaduta dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 436, COMMA 2, DEL D.LGS. 297/94; VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 8, DEL D.M. DEL 17 OTTOBRE 2018; VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 8, DEL D.D.G. N. 1546 del 7 NOVEMBRE 2018; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 e 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ; CONTRADDITTORIETA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Come esposto in narrativa, a seguito dell'avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011188 del 06/07/2021, la ricorrente, in data 08/07/2021, presentava l'istanza per l'indicazione delle preferenze sulle province della regione Campania, finalizzata all'immissione in ruolo per l'a.s. 2021/22.

Nella citata istanza, ella indicava solo le province di Caserta e Napoli.

Il Sistema informatico predisposto dal Ministero resistente, giunto alla posizione della ricorrente, non trovando posti vacanti e disponibili per la nomina in ruolo su posti di Sostegno nella Scuola Primaria nelle Province di Caserta e di Napoli (le uniche due Province campane scelte), non assegnava alcuna provincia alla docente e, quindi, ella non veniva immessa in ruolo per l'a.s. 2021/22.

Veniva immessa in ruolo una docente collocata in posizione deteriore rispetto alla ricorrente nella Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, tale Soriente Annamaria Adelaide (posizione n. 195).

Segnatamente, la docente Soriente veniva immessa in ruolo nella provincia di Salerno.

In data 21/07/2022, con avviso prot. m_piAOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011479, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata comunicata l'apertura delle funzioni finalizzate all'inoltro dell'istanza per la scelta della provincia per i candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 ai fini delle assunzioni in ruolo per l'a.s. 2022/23.

Tuttavia, del tutto inaspettatamente, la ricorrente, nel prendere visione dell'elenco dei candidati individuati dall'USR Campania ai fini della scelta della provincia, ha constatato di non essere stata inserita.

A tal proposito, preme evidenziare che la ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione e/o provvedimento che la informasse delle ragioni per le quali ella non era stata inserita nell'elenco.

Ad ogni buon conto, molto probabilmente, la decisione di non includere la ricorrente nell'elenco dei convocati, potrebbe essere scaturita dal fatto che avendo la docente, per l'a.s. 2021/22, rinunciato alla nomina in ruolo nelle province di Avellino, Benevento e Salerno, ella è stata considerata decaduta dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.

Ebbene, il provvedimento di decadenza risulta essere del tutto illegittimo, in quanto destituito di ogni fondamento normativo!!

Invero, nell'avviso del 06/07/2021, poc'anzi citato, si rappresentava esclusivamente che “... il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale espressa rinuncia per la provincia/CLC non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l'immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della o delle province/CLC cui si è rinunciato”.

Per cui è evidente che il mancato inserimento di alcune province comportava, esclusivamente, la rinuncia alle stesse province.

Per contro, non era affatto previsto che, in caso di non disponibilità dei posti sulle province scelte, questo avrebbe comportato direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo e, come ulteriore conseguenza, la decadenza dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.

Peraltro, tale modus operandi si pone, altresì, in contrasto con l'art. 436, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994.

Invero, il citato articolo prevede che “... la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha rinunciato alla nomina in ruolo, ma ha legittimamente espresso la sua preferenza per alcune Province, dal che doveva conseguire la sola rinuncia all'eventuale nomina sui posti che fossero risultati disponibili presso le Province di Avellino, Benevento e Salerno (come peraltro precisato dall'Amministrazione stessa negli avvisi di avvio della procedura).

L'Amministrazione scolastica, invece, ha ritenuto la ricorrente rinunciataria, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento (quella per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola primaria), per avere la stessa espresso la preferenza per le sole Province di Caserta e Napoli, dove non sono risultati posti vacanti e disponibili.

In altri termini, la posizione della ricorrente - **che non ha effettuato alcuna rinuncia, bensì ha semplicemente espresso la preferenza su talune province**, come peraltro consentito dalla disciplina che regola la procedura - **è stata equiparata a quella di coloro i quali rinunciano alla nomina in ruolo.**

Orbene, tale *modus operandi* risulta essere del tutto illegittimo, in quanto si pone in contrasto con il citato art. 436, comma 2, che è chiaro nel prevedere **la decadenza dalla graduatoria per la sola ipotesi di rinuncia al ruolo, quale non è quella in esame.**

In secondo luogo, giammai nell'avviso prot. n. 11188 del 06/07/2021 dell'USR Campania è stata contemplata la decadenza dalla graduatoria quale conseguenza della rinuncia a talune province. Nell'avviso, infatti, si legge che *“Si segnala, infatti, che il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale espressa rinuncia per la provincia/CLC non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l'immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della o delle province/CLC cui si è rinunciato”, **che non vuol dire, come interpretato dall'USR Campania, decadenza dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.***

Al contrario, l'avviso regola le conseguenze della scelta preferenziale delle Province della Regione Campania sotto due profili:

- a) la possibilità di nomina solo a fronte della disponibilità di posti nelle Province prescelte e tramite scorrimento della graduatoria fino alla posizione del candidato;
- b) l'impossibilità di essere nominati per le Province non indicate qualora, giunti alla posizione del candidato, non risultino posti disponibili per quelle verso le quali si è manifestata la preferenza.

Appare evidente, quindi, che l'avviso suddetto non prevede affatto che, in caso di indisponibilità di posti sulle Province prescelte, ciò comporta direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo; né tale conseguenza può farsi discendere dall'applicazione dell'art. 436, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 297/1994, che non attiene alla fattispecie in questione, disciplinando **detta norma la diversa ipotesi della rinuncia al ruolo e non potendo essere la stessa applicata in via analogica alla fattispecie per cui è causa in assenza di espressa previsione.**

A tal proposito, occorre rilevare che di recente, il TAR Marche, Sezione Prima, con sentenza n. 540/2022, in relazione ad una fattispecie identica a quella per cui è causa, ha chiarito che *“Dunque, nessuna disposizione stabilisce che, in caso di non disponibilità dei posti sulle Province prescelte, ciò comporta direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo; né tale conseguenza può farsi discendere dall'applicazione dell'art. 436, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 297/1994, che non attiene alla fattispecie in questione, disciplinando detta norma la diversa ipotesi della rinuncia al ruolo e non potendo essere la stessa applicata in via analogica alla fattispecie per cui è causa in assenza di espressa previsione”.*

Ma c'è di più!!

Sia il D.M. del 17 ottobre 2018, recante la disciplina del “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, che lo stesso bando di concorso (D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018), prevedono che **SOLO la rinuncia al ruolo** comporta la decadenza dalla graduatoria di merito.

Segnatamente, l'art. 10, comma 8, del D.M. del 18 ottobre 2018, prevede: *“La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.”*.

Analogamente, l'art. 10, comma 8, del DDG 1546 del 7 novembre 2018, prevede: *“La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla graduatoria relativa”*.

E' palese, quindi, che solo la rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria di merito.

Nel caso di specie, giova ribadirlo, non vi è stata alcuna rinuncia alla nomina in ruolo, bensì la ricorrente ha semplicemente espresso la preferenza su talune province, possibilità espressamente assentita dalla disciplina che regola la procedura. Da ciò doveva conseguire la sola rinuncia all'eventuale nomina sui posti che fossero risultati disponibili presso le province di Avellino, Benevento e Salerno, ma non di certo la decadenza dalla graduatoria di merito, in quanto ella aveva comunque espresso delle preferenze e, quindi, manifestato la volontà di essere assunta sui posti disponibili nelle province prescelte.

Pertanto, il provvedimento di decadenza e/o cancellazione della ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, risulta illegittimo ed andrà annullato con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere reinserita a pieno titolo nella citata graduatoria.

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 436, COMMA 2, DEL D.LGS. 297/94; VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 8, DEL D.M. DEL 17 OTTOBRE 2018; VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 8, DEL D.D.G. N. 1546 del 7 NOVEMBRE 2018; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 e 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ; CONTRADDITTORIETA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Le operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/22 hanno avuto avvio a seguito della pubblicazione del contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato avvenuta con D.M. 228/2021.

L'allegato A del citato D.M., al punto A.12., stabilisce che *“... La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato”*.

Ebbene, anche tale disposizione conferma che solo la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la cancellazione dalla specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Nel caso in esame, giova sottolinearlo, non solo non vi è stata alcuna rinuncia alla nomina in ruolo, ma neppure vi è stata una nomina e/o una proposta di assunzione passibile di rinuncia, dal momento che non sono risultati disponibili posti sulle Province prescelte dalla ricorrente.

Infatti, la ricorrente ha espresso la preferenza sulle province di Caserta e Napoli e, quindi, manifestato la volontà di essere assunta sui posti disponibili nelle dette province.

Nelle citate province non sono risultati disponibili dei posti.

La mancata indicazione delle province di Avellino, Benevento e Salerno doveva portare alla sola rinuncia all'eventuale nomina sui posti che si fossero resi disponibili presso le citate Province (come peraltro precisato dall'Amministrazione stessa negli avvisi di avvio della procedura), ma tale scelta non può essere intesa come rinuncia all'immissione in ruolo, con la conseguenza di portare alla decadenza dalla graduatoria di merito, in

quanto la ricorrente aveva comunque manifestato la volontà di essere assunta sui posti disponibili nelle province di Caserta e Napoli.

Pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi ed andranno annullati nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha qualificato la dichiarazione della ricorrente di scelta preferenziale delle Province come una rinuncia alla nomina in ruolo in mancanza di posti disponibili sulle medesime Province, anziché considerare la docente rinunciataria esclusivamente alla nomina sui posti che si fossero eventualmente resi disponibili presso le Province non oggetto di preferenza.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

L'illegittimo provvedimento di decadenza vanifica gli sforzi e i sacrifici sostenuti dalla ricorrente per partecipare alla procedura concorsuale, ma soprattutto rende inutile l'attesa e la speranza nutrita dalla docente in questi anni di essere assunta a tempo indeterminato.

Si consideri, infatti, che, a seguito della disposta decadenza dalla graduatoria di merito regionale, la ricorrente non avrà la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato nei ruoli del personale docente dell'Amm.ne resistente.

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di reinserire la ricorrente nella graduatoria di merito, al fine di evitare che ella sia, irrimediabilmente e definitivamente, esclusa dalle immissioni in ruolo.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

Parte ricorrente, tramite il patrocinio dello scrivente, ha inoltrato all'U.S.R. per la Campania istanza di accesso agli atti, chiedendo i nominativi e l'indirizzo di residenza di tre candidate inserite nella graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, collocate in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

Tuttavia, l'Amministrazione non ha dato riscontro a tale istanza.

Pertanto, la mancata notifica ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa.

P.Q.M.,

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con condanna delle parti resistenti alle spese e competenze di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.”.

Avv. Pasquale Marotta



PASQUALE
MAROTTA
avvocato
23.03.2023
16:13:45
GMT+01:00



Bonifico Ordinario

Il bonifico è stato eseguito, sarà spedito dopo l'autorizzazione della Banca.

Ordinante

Data Inserimento Disposizione: 23/03/2023
Data Valuta Addebito: 23/03/2023
No. rapporto: IT64X0307502200CC8500812703
Ordinante: MAROTTA PASQUALE

Estremi del bonifico

Divisa: EUR
Importo: 30,00
Data Valuta Accredito: 24/03/2023
Commissioni: 0,00
Spese: 0,00
Penale Antergata: 0,00
Penale Coordinate: 0,00
Importo Totale: 30,00
CRO: 58437037605
ID: 5843703760500000480220014900IT

Beneficiario

Cognome e Nome/
Ragione Sociale: TESORERIA DELLO STATO
Indirizzo:
Cap/Loc/Provincia/Stato: 00100 / ROMA / RM /
Stato di Residenza: IT
Coordinate Bancarie: IT94M0100003245348013355004 - BITAITRRENT
Banca: BANCA D'ITALIA
Filiale: VERSAMENTI DI TESORERIA - BON
Indirizzo Filiale: VIA MILANO, 60 G
Causale: pubb. proc. rg n 4951/2022 - usr campania - giannantonio

PASQUALE
MAROTTA
avvocato
ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI
23.03.2023



- 195 PASQUALE MARIA ADELAIDE 17/12/1980 SA 30 38,8 68,8
196 PASQUALE MARIA ADELAIDE 17/12/1980 SA 30 38,8 68,8
197 PASQUALE MARIA ADELAIDE 17/12/1980 SA 30 38,8 68,8
198 PASQUALE MARIA ADELAIDE 17/12/1980 SA 30 38,8 68,8
199 RAIMONDO MARIA 03/03/1989 CE 30 38,1 68,1
200 MAISTO LUCIA 30/03/1988 CE 30 38,1 68,1
201 DE ANGELIS MARIAGRAZIA 18/04/1986 NA 30 38 68
202 TERRACCIANO ANNALISA 25/11/1983 NA 30 38 68
203 CARBONE DANIELA 03/06/1987 SA 30 38 68
204 FALIVENE ANNA GRAZIA 17/08/1972 SA 24 43,5 67,5
205 PETRONE ESTERINA 17/10/1988 SA 24 43,5 67,5
206 DIANA SIMONA 12/07/1981 CE 30 37,5 67,5
207 BUONOCORE GENOVEFFA 01/12/1970 NA 24 43,5 67,5
208 SODANO FRANCESCA 03/08/1988 NA 28 39,5 67,5
209 INGENITO ANNA CARMELA 16/09/1987 AV 30 37,5 67,5
210 LANZIERI ELVIRA 05/08/1983 NA 30 37,2 67,2
211 PANARO MARIA GIOVANNA 09/11/1977 CE 30 37,1 67,1
212 MARGIOTTA MARIA ROSARIA 29/08/1970 NA 10 57,1 67,1
213 SASSO LOREDANA 09/06/1977 CE 30 37,1 67,1
214 CIOFFI MARIA 04/06/1978 SA 27 40,1 67,1
215 DELL' AVERSANO MARIANNA 28/09/1979 CE 27 40 67
216 CAPANO MARIA LINDA 19/10/1979 NA 27 40 67
217 MAZZOLA MARIA 11/05/1987 NA 27 39,9 66,9
218 MONTANINO MARILISA 12/08/1983 AV 15 51,6 66,6
219 NOIA MARIROSA 27/11/1967 SA 18 48,6 66,6
220 PUOTI GIOVANNA 03/02/1983 CE 23 43,6 66,6
221 FALCO ADA MARIA ROSARIA 02/06/1978 NA 10 56,56 66,56
222 FRAGNITO VERONICA 16/03/1985 SA 30 36,5 66,5
223 SAGLIOCCHI LIANA 26/03/1969 CE 30 36,5 66,5
224 ROMANO IMPERIA VALERIA 14/10/1983 CE 18 48,5 66,5
225 SIRIGNANO ANNA 04/10/1977 NA 30 36 66
226 RANUCCI ANGELA 19/10/1982 NA 26 40 66
227 COLUCCI CARMEN 16/08/1982 AV 25 41 66
228 NERONE ANNA 16/04/1966 NA * 30 35,9 65,9
229 FONTANA CONSIGLIA 10/09/1970 CE 30 35,9 65,9
230 DEL GAUDIO DORA 28/09/1975 CE 30 35,9 65,9
231 BELLUCCO ERNESTINA 11/02/1977 ESTERO 26 39,7 65,7
232 CEFARIELLO NUNZIATA 27/01/1989 NA 30 35,5 65,5
233 TROTTA ANTONIA 19/04/1985 NA 30 35,5 65,5
234 FALCONE ROSA 14/03/1980 NA 30 35,5 65,5
235 SENATORE KATIA 05/11/1972 SA 30 35,5 65,5
236 VASTANO ANGELA 22/12/1974 CE 30 35,4 65,4
237 ESPOSITO ELENA 07/01/1978 NA 28 37,4 65,4
238 CCUTOLO FORTUNATA 21/04/1983 SA 24 41,3 65,3
239 CERRATO ANTONELLA 24/01/1979 SA 20 45,2 65,2
240 D'ANGIOLELLA CATERINA 19/12/1989 CE 30 35,1 65,1
241 ISCARO TIZIANA 23/10/1973 BN 10 55,1 65,1
242 DIANA LUISA 26/02/1980 NA 30 35,1 65,1
243 DI BERNARDO MARIANGELA 23/02/1989 NA 30 35,1 65,1
244 ALLOCCO MARIA CARMINA 04/07/1986 CE 15 50,1 65,1
245 CALIFANO MARIA 14/12/1966 SA 30 35 65
246 CORTESE SANDRA 28/02/1975 CE 30 35 65
247 GAMBARDELLA EMILIA 03/12/1968 CE * 30 35 65
248 GALLUCCIO MARIA 11/09/1977 CE 23 42 65
249 TAMBURRINO GIOVANNA 01/09/1969 CE 30 35 65
250 CUCCARO GIOVANNA 13/03/1986 CE 30 34,9 64,9
251 TEDESCO ROSANNA 23/03/1985 SA 30 34,7 64,7
252 DELLA VOLPE VINCENZO 14/12/1959 CE 8 56,6 64,6
253 BUOMPANE GIUSEPPINA 05/01/1987 CE 30 34,6 64,6
254 CECORO GILDA 21/12/1983 CE 30 34,6 64,6
255 CORVINO MARIA ADELAIDE 11/09/1976 CE 5 59,4 64,4
256 SCIROCCO ANTONELLA 08/02/1981 CE 30 34,4 64,4
257 AFFINITA VIOLA 10/05/1989 CE 30 34,4 64,4
258 MUSONE ANGELINA 31/05/1977 CE 28 36,3 64,3
259 UNGARO RITA 07/05/1983 SA 30 34,3 64,3
260 BUONINCONTI EMILIA 05/10/1985 CE 30 34,1 64,1
261 PELUSO SABATO ANTONIO 01/09/1987 SA 24 40,1 64,1
262 AVITABILE NICOLINA 12/12/1983 CE 30 34 64
263 LOFFREDO TERESA ILARIA 13/03/1988 CE 30 34 64
264 ARIANETTO MICHAELA 23/06/1971 NA 24 40 64
265 MASSARO PAOLA 13/07/1980 CE 30 33,5 63,5
266 DI FIORE MONICA 14/12/1976 NA 25 38,5 63,5
267 RUSSO FRANCESCA 13/05/1980 NA 26 37,5 63,5

268 PISCITELLI MARIALUISA 18/06/1971 NA 30 33,5 63,5
269 SORRENTINO CARMELA 02/09/1974 CE 30 33,4 63,4
270 DOTTORINO ROBERTA ALESSANDRA 04/03/1989 NA 30 33,4 63,4
271 DI PUORTO ANNUNZIATA 27/02/1967 CE 30 33,2 63,2
272 AFFINITO MARIANGELA 11/10/1989 CE 28 35,2 63,2
273 BRUNZO MARIA 20/04/1968 CE 30 33,1 63,1
274 DI RUBBA GIANNA DENISE 17/07/1987 CE 30 33 63
275 DI GIROLAMO GIULIANA 16/12/1986 NA 15 48 63
276 DI GIUDA ROSA 21/07/1972 SA 23 39,9 62,9
277 PETRELLESE EMANUELA 09/09/1987 CE 30 32,9 62,9
278 BALESTRIERI ALESSANDRA 09/01/1987 NA 30 32,5 62,5
279 COPPOLA MARIA ANNA 14/07/1979 SA 30 32,5 62,5
280 CALOMINO CATERINA 23/11/1974 NA 24 38,5 62,5
281 CRESCENZO CAROLINA 17/09/1989 SA 30 32,3 62,3
282 BALESTRIERI SIMONA 08/04/1979 NA 25 37,1 62,1
283 DI SAIA MARIA GRAZIA 16/11/1972 CE 30 32,1 62,1
284 MARTINO CANDIDA 09/02/1983 CE 30 32 62
285 MANNA MARIA CARMINA 16/11/1963 CE 27 35 62
286 APREA STEFANIA 11/04/1983 NA 30 32 62
287 CANNAVACCIUOLO ASSUNTA 20/10/1980 NA 24 37,9 61,9
288 IACOMINO ELENA 24/01/1989 NA 25 36,9 61,9
289 VITAGLIANO CAROLINA 08/01/1975 CE 30 31,9 61,9
290 NATALE FRANCESCA 16/03/1972 CE 30 31,6 61,6
291 CALOMINO CLAUDIA 23/11/1974 NA 25 36,6 61,6
292 PAGANO ANGELINA 29/05/1975 CE * 0 61,5 61,5
293 LOCCI INCALDANA 13/07/1976 TO 30 31,5 61,5
294 MANTOVANI MARIA LETIZIA 22/08/1987 CE 20 41,5 61,5
295 NATALE ERSILIA 15/03/1980 CE 30 31,5 61,5
296 CAUSA ANGELA 30/01/1989 NA 30 31,5 61,5
297 SALZILLO ROSALIA 10/11/1991 CE 30 31,5 61,5
298 ANNESE ASSUNTA 15/01/1979 BN 15 46,5 61,5
299 PAGANO ANTONIETTA MARIANA 23/01/1984 NA 30 31,4 61,4
300 SELVAGGIO ILARIA 15/09/1986 CE 24 37,4 61,4
301 RIZZA ANGELA 30/05/1982 CE 30 31,3 61,3
302 GIORDANO MARIA 02/08/1989 SA 30 31,2 61,2
303 CORVINO ROSANNA 20/09/1980 CE 30 31 61
304 MOSTI MARIA 20/11/1988 NA 27 34 61
305 FALCO FILOMENA 09/06/1971 CE 30 30,9 60,9
306 FRUTTALDO ROSSANA 25/09/1985 NA 27 33,9 60,9
307 LEONE ALESSANDRA 27/05/1976 NA 10 50,9 60,9
308 BARBATO DELIA 06/11/1986 CE 30 30,9 60,9
309 BRUNO ANGELA 03/10/1984 SA 22 38,8 60,8
310 SCOTELLARO ANTONIETTA 19/09/1974 NA 30 30,7 60,7
311 CAMERA ANTONIETTA 18/01/1983 LT 25 35,6 60,6
312 IACCARINO MARIA 12/04/1989 NA 28 32,6 60,6
313 MORRA IRENE 21/06/1988 NA 30 30,6 60,6
314 GAMBALE LUCIANA 07/05/1981 AV 22 38,56 60,56
315 D'ELIA DORIANA 20/05/1981 SA 30 30,5 60,5
316 BUCCINO ANTONELLA 15/02/1980 SA 30 30,5 60,5
317 PETRILLO IMMACOLATA 16/06/1975 NA 30 30,5 60,5
318 MARTORELLI NUNZIA 10/11/1980 NA 30 30,5 60,5
319 VALERIO CONCETTA 25/06/1981 CE 30 30,5 60,5
320 SERAO CONCETTA LETIZIA 19/12/1987 CE 30 30,5 60,5
321 SQUILLARO CHIARA 30/04/1981 SA 10 50,5 60,5
322 ARENA ANNA 25/10/1982 CE 30 30,4 60,4
323 PETRILLO GIUSEPPINA 09/02/1975 NA 25 35,4 60,4
324 NARDONE LUISA 09/08/1956 BN 25 35,1 60,1
325 PANARO SILVIA 27/02/1980 CE 0 60 60
326 GENIO GIULIA 12/11/1977 NA 30 30 60
327 PESCE IDA 27/06/1978 CE 30 30 60
328 D'APOLITO FILOMENA 31/07/1967 AV 20 40 60
329 BONACCI ANTONIA 31/05/1990 CE 30 30 60
330 BARBA GAETANA 26/11/1985 SA 20 40 60
331 TARTAGLIONE SERENA ANNIE 23/01/1982 BN 30 29,9 59,9
332 NEGRO MARIAGIUSEPPA 09/10/1967 CE * 30 29,9 59,9
333 SANTORIELLO DOMENICA 06/09/1987 SA 27 32,7 59,7
334 MELUCCI EMMA 30/03/1981 CE 30 29,6 59,6
335 CARACCIUOLO GILDA 01/08/1985 SA 30 29,56 59,56
336 PETRARCA MARIA 05/01/1991 CE 25 34,5 59,5
337 D'ANGELO ANNALISA 15/02/1980 CE 26 33,4 59,4
338 SARNELLI CONCETTA 13/04/1990 NA 30 29,4 59,4
339 RICCARDI ROMILDA 19/11/1979 NA 30 29 59
340 DIOMAIUTA FRANCESCA 19/02/1979 CE 30 29 59
341 PAOLELLA DELIA 11/04/1984 NA 30 29 59
342 ZAMBOLI MARIAROSARIA 27/09/1990 SA 30 28,8 58,8
343 CORVINO ROSALIA 17/06/1979 CE * 30 28,6 58,6
344 NEBIANTE ANGELA 04/05/1983 CE 30 28,6 58,6

345 MARSELLA BRUNA 10/10/1988 LT 30 28,5 58,5


La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 478/2023 della Sezione Quarta del TAR Campania - Napoli, depositata in data 10 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 4951/2022.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta

Pubblicato il 10/03/2023

N.00478_2023 REG.PROV.CAU.
N. 04951/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso, numero di registro generale 4951 del 2022, proposto da

Maria Pia Giannantonio, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento, ignoti data e numero, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto la decadenza e/o la cancellazione della ricorrente dalla Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, per la Regione Campania;

b) dell'avviso, prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011479 del 21/07/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stato comunicato l'avvio delle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado, a.s. 2022/23, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;

c) dell'elenco dei convocati allegato all'avviso impugnato sub a), recante i nominativi dei docenti inseriti nella Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente;

d) dell'avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011188 del 06/07/2021, con il quale è stato comunicato l'avvio delle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado, a.s. 2021/22, nella parte in cui si afferma: "Si segnala, infatti, che il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale espressa rinuncia per la provincia/CLC non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l'immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della o delle province/CLC cui si è rinunciato", se e per quanto il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili sia da intendere quale rinuncia all'immissione in ruolo anche per le province indicate come preferenze nel caso in cui non ci siano posti disponibili;

e) dell'allegato A del D.M. n. 228/2021, recante disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, nella parte in cui al punto A.12., stabilisce che "... La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato", se e per quanto il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili nella procedura informatizzata per le immissioni in

ruolo sia da intendere quale rinuncia all'assunzione anche per le province indicate come preferenze nel caso in cui non ci siano posti disponibili;

f) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

f) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usp - Ufficio Scolastico Regionale per Campania e di Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la ricorrente ha impugnato il provvedimento, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto la sua decadenza e/o cancellazione dalla graduatoria di merito del concorso straordinario, indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, per la Regione Campania, unitamente all'avviso, prot. m_piAOOUSPNA. 0011479 del 21/07/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stato comunicato l'avvio delle operazioni ed agli ulteriori atti, in epigrafe indicati;

Preso atto che l'Amministrazione intimata, costituitasi con memoria meramente formale, non ha adempiuto alla ordinanza collegiale del 27 gennaio 2023, con la quale questo Tribunale richiedeva, in via istruttoria, una dettagliata relazione sui

fatti di causa;

Ritenuta l'istanza cautelare suscettibile di positiva delibazione, in forza della previsione contenuta nell'avviso prot. n. 11188 del 06/07/2021, ove si precisava che il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale espressa rinuncia "per la provincia/CLC non inserita" e che tale rinuncia riguarda anche l'immissione in ruolo, ma "sui posti della o delle province/CLC cui si è rinunciato";

Ritenuto che pertanto l'Amministrazione intimata dovrà provvedere al riesame degli atti impugnati, nel senso che dovrà, quindi, provvedere all'inserimento, con riserva, della ricorrente nella graduatoria di merito, relativamente alle province di Caserta e Napoli, atteso che la stessa ricorrente aveva comunque manifestato la volontà di essere assunta sui posti disponibili nelle province di Caserta e Napoli, per classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria;

Ritenuto, infine, necessario, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio processuale, che la ricorrente provveda alla notifica del ricorso ai soggetti controinteressati da individuarsi in tutti i candidati che l'hanno preceduta in posizione utile in graduatoria, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Ritenuto, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione

della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, da ultimo, doversi rinviare, per la trattazione del merito del ricorso, alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2024, che sarà successivamente comunicata a cura della Segreteria, e di compensare, tra le parti, le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) dispone il riesame degli atti impugnati, nel senso che l'Amministrazione intimata dovrà provvedere all'inserimento, con riserva, della ricorrente nella graduatoria di merito, per le province di Caserta e Napoli per classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria

b) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini e modalità di cui in

motivazione;

c) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2024, che sarà comunicata successivamente a cura della Segreteria.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Rita Luce, Consigliere, Estensore

Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza n. 478/2023 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 10 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 4951/2022.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta



PASQUALE
MAROTTA
avvocato
23.03.2023
16:14:32
GMT+01:00

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm. voe Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA – NAPOLI**

Ricorre la docente **Giannantonio Maria Pia**, nata a Caserta il 27/04/1958 ed ivi residente alla Via Mulini Militari n. 84, C.F. GNNMRP58D67B963N, rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elettivamente domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore, come da p.e.c. da Registri di Giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it.

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- l'**USR Campania – Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli**, in persona del legale rapp.te p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- a) del provvedimento, ignoti data e numero, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha disposto la decadenza e/o la cancellazione della ricorrente dalla Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, per la Regione Campania;
- b) dell'avviso, prot. m_piAOO USPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011479 del 21/07/2022, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con il quale è stato comunicato l'avvio delle operazioni

- finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado, a.s. 2022/23, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente nell'elenco allegato;
- c) dell'elenco dei convocati allegato all'avviso impugnato sub a), recante i nominativi dei docenti inseriti nella Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente;
- d) dell'avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011188 del 06/07/2021, con il quale è stato comunicato l'avvio delle operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado, a.s. 2021/22, nella parte in cui si afferma: *“Si segnala, infatti, che il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale espressa rinuncia per la provincia/CLC non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l'immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della o delle province/CLC cui si è rinunciato”*, **se e per quanto** il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili sia da intendere quale rinuncia all'immissione in ruolo anche per le province indicate come preferenze nel caso in cui non ci siano posti disponibili;
- e) dell'allegato A del D.M. n. 228/2021, recante disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22, nella parte in cui al punto A.12., stabilisce che *“... La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato”*, **se e per quanto** il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili nella procedura informatizzata per le immissioni in ruolo sia da

intendere quale rinuncia all'assunzione anche per le province indicate come preferenze nel caso in cui non ci siano posti disponibili;

- f) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

FATTO

L'odierna ricorrente partecipava al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018.

Segnatamente, ella partecipava al citato concorso nella Regione Campania, per la classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria.

Con Decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE. U. 0022070 del 16/10/2019, veniva pubblicata la graduatoria di merito del concorso.

La ricorrente risultava collocata al posto n. 194, con punti 69,00.

Con avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011188 del 06/07/2021, si comunicava l'avvio della procedura informatizzata per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/2022 e al contempo si indicavano, nell'elenco allegato, i nominativi dei docenti convocati.

Nell'elenco allegato al citato avviso veniva indicato anche il nominativo della ricorrente. Per cui, ella, in data 08/07/2021, presentava l'istanza per l'indicazione delle preferenze sulle province della regione Campania.

Nella citata istanza, ella indicava solo le province di Caserta e Napoli.

Tuttavia, non veniva nominata in ruolo per l'a.s. 2021/22 in una delle suddette province per mancanza di posti disponibili.

Veniva immessa in ruolo la docente Soriente Annamaria Adelaide, collocata al posto n. 195 nella Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, ovvero in posizione deteriore rispetto alla ricorrente. La citata docente veniva assunta nella provincia di Salerno.

In data 21/07/2022, con avviso prot. m_piAOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011479, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, veniva comunicata l'apertura delle funzioni finalizzate all'inoltro dell'istanza per la scelta della provincia per i candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 ai fini delle assunzioni in ruolo per l'a.s. 2022/23.

Tuttavia, nell'elenco dei candidati individuati dall'USR Campania ai fini della scelta della provincia non veniva inserito il nominativo della docente Giannantonio.

Non avendo ricevuto alcuna comunicazione dall'USR resistente, la decisione di non includere la ricorrente nell'elenco dei convocati, molto probabilmente, potrebbe essere dipesa dal fatto che avendo la docente, per l'a.s. 2021/22, rinunciato alle province di Avellino, Benevento e Salerno, ella è stata considerata decaduta dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 436, COMMA 2, DEL D.LGS. 297/94; VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 8, DEL D.M. DEL 17 OTTOBRE 2018; VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 8, DEL D.D.G. N. 1546 del 7 NOVEMBRE 2018; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 e 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ; CONTRADDITTORIETA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Come esposto in narrativa, a seguito dell'avviso prot. m_pi.AOOUSPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011188 del 06/07/2021, la ricorrente, in data 08/07/2021, presentava l'istanza per l'indicazione delle preferenze sulle province della regione Campania, finalizzata all'immissione in ruolo per l'a.s. 2021/22.

Nella citata istanza, ella indicava solo le province di Caserta e Napoli.

Il Sistema informatico predisposto dal Ministero resistente, giunto alla posizione della ricorrente, non trovando posti vacanti e disponibili per la nomina in ruolo

su posti di Sostegno nella Scuola Primaria nelle Province di Caserta e di Napoli (le uniche due Province campane scelte), non assegnava alcuna provincia alla docente e, quindi, ella non veniva immessa in ruolo per l'a.s. 2021/22.

Veniva immessa in ruolo una docente collocata in posizione deteriore rispetto alla ricorrente nella Graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, tale Soriente Annamaria Adelaide (posizione n. 195).

Segnatamente, la docente Soriente veniva immessa in ruolo nella provincia di Salerno.

In data 21/07/2022, con avviso prot. m_piA00USPNA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011479, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, è stata comunicata l'apertura delle funzioni finalizzate all'inoltro dell'istanza per la scelta della provincia per i candidati inseriti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 ai fini delle assunzioni in ruolo per l'a.s. 2022/23.

Tuttavia, del tutto inaspettatamente, la ricorrente, nel prendere visione dell'elenco dei candidati individuati dall'USR Campania ai fini della scelta della provincia, ha constatato di non essere stata inserita.

A tal proposito, preme evidenziare che la ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione e/o provvedimento che la informasse delle ragioni per le quali ella non era stata inserita nell'elenco.

Ad ogni buon conto, molto probabilmente, la decisione di non includere la ricorrente nell'elenco dei convocati, potrebbe essere scaturita dal fatto che avendo la docente, per l'a.s. 2021/22, rinunciato alla nomina in ruolo nelle province di Avellino, Benevento e Salerno, ella è stata considerata decaduta dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.

Ebbene, il provvedimento di decadenza risulta essere del tutto illegittimo, in quanto destituito di ogni fondamento normativo!!

Invero, nell'avviso del 06/07/2021, poc'anzi citato, si rappresentava esclusivamente che “... il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale

quale espressa rinuncia per la provincia/CLC non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l'immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della o delle province/CLC cui si è rinunciato”.

Per cui è evidente che il mancato inserimento di alcune province comportava, esclusivamente, la rinuncia alle stesse province.

Per contro, non era affatto previsto che, in caso di non disponibilità dei posti sulle province scelte, questo avrebbe comportato direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo e, come ulteriore conseguenza, la decadenza dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.

Peraltro, tale modus operandi si pone, altresì, in contrasto con l'art. 436, comma 2, del d.lgs. n. 297/1994.

Invero, il citato articolo prevede che “... la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita”.

Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha rinunciato alla nomina in ruolo, ma ha legittimamente espresso la sua preferenza per alcune Province, dal che doveva conseguire la sola rinuncia all'eventuale nomina sui posti che fossero risultati disponibili presso le Province di Avellino, Benevento e Salerno (come peraltro precisato dall'Amministrazione stessa negli avvisi di avvio della procedura).

L'Amministrazione scolastica, invece, ha ritenuto la ricorrente rinunciataria, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento (quella per l'insegnamento su posti di sostegno nella scuola primaria), per avere la stessa espresso la preferenza per le sole Province di Caserta e Napoli, dove non sono risultati posti vacanti e disponibili.

In altri termini, la posizione della ricorrente - **che non ha effettuato alcuna rinuncia, bensì ha semplicemente espresso la preferenza su talune province,** come peraltro consentito dalla disciplina che regola la procedura - **è stata equiparata a quella di coloro i quali rinunciano alla nomina in ruolo.**

Orbene, tale *modus operandi* risulta essere del tutto illegittimo, in quanto si pone in contrasto con il citato art. 436, comma 2, che è chiaro nel prevedere **la decadenza dalla graduatoria per la sola ipotesi di rinuncia al ruolo, quale non è quella in esame.**

In secondo luogo, giammai nell'avviso prot. n. 11188 del 06/07/2021 dell'USR Campania è stata contemplata la decadenza dalla graduatoria quale conseguenza della rinuncia a talune province. Nell'avviso, infatti, si legge che *“Si segnala, infatti, che il non inserimento di tutte le preferenze esprimibili vale quale espressa rinuncia per la provincia/CLC non inserita. Tale rinuncia è irrevocabile e riguarda anche l'immissione in ruolo, che non potrà avvenire sui posti della o delle province/CLC cui si è rinunciato”, che non vuol dire, come interpretato dall'USR Campania, decadenza dalla graduatoria di merito del concorso straordinario.*

Al contrario, l'avviso regola le conseguenze della scelta preferenziale delle Province della Regione Campania sotto due profili:

- a) la possibilità di nomina solo a fronte della disponibilità di posti nelle Province prescelte e tramite scorrimento della graduatoria fino alla posizione del candidato;
- b) l'impossibilità di essere nominati per le Province non indicate qualora, giunti alla posizione del candidato, non risultino posti disponibili per quelle verso le quali si è manifestata la preferenza.

Appare evidente, quindi, che l'avviso suddetto non prevede affatto che, in caso di indisponibilità di posti sulle Province prescelte, ciò comporta direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo; né tale conseguenza può farsi discendere dall'applicazione dell'art. 436, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 297/1994, che non attiene alla fattispecie in questione, disciplinando **detta norma la diversa ipotesi della rinuncia al ruolo e non potendo essere la stessa applicata in via analogica alla fattispecie per cui è causa in assenza di espressa previsione.**

A tal proposito, occorre rilevare che di recente, il TAR Marche, Sezione Prima, con sentenza n. 540/2022, in relazione ad una fattispecie identica a quella per cui

è causa, ha chiarito che *“Dunque, nessuna disposizione stabilisce che, in caso di non disponibilità dei posti sulle Province prescelte, ciò comporta direttamente la rinuncia alla nomina in ruolo; né tale conseguenza può farsi discendere dall’applicazione dell’art. 436, comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 297/1994, che non attiene alla fattispecie in questione, disciplinando detta norma la diversa ipotesi della rinuncia al ruolo e non potendo essere la stessa applicata in via analogica alla fattispecie per cui è causa in assenza di espressa previsione”*.

Ma c’è di più!!

Sia il D.M. del 17 ottobre 2018, recante la disciplina del “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, che lo stesso bando di concorso (D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018), prevedono che SOLO la rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria di merito.

Segnatamente, l’art. 10, comma 8, del D.M. del 18 ottobre 2018, prevede: *“La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.”*

Analogamente, l’art. 10, comma 8, del DDG 1546 del 7 novembre 2018, prevede: *“La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza dalla graduatoria relativa”*.

E’ palese, quindi, che solo la rinuncia al ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria di merito.

Nel caso di specie, giova ribadirlo, non vi è stata alcuna rinuncia alla nomina in ruolo, bensì la ricorrente ha semplicemente espresso la preferenza su talune province, possibilità espressamente assentita dalla disciplina che regola la procedura. Da ciò doveva conseguire la sola rinuncia all’eventuale nomina sui posti che fossero risultati disponibili presso le province di Avellino, Benevento e Salerno, ma non di certo la decadenza dalla graduatoria di merito, in quanto ella aveva comunque espresso delle

preferenze e, quindi, manifestato la volontà di essere assunta sui posti disponibili nelle province prescelte.

Pertanto, il provvedimento di decadenza e/o cancellazione della ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, risulta illegittimo ed andrà annullato con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere reinserita a pieno titolo nella citata graduatoria.

2) VIOLAZIONE DELL'ART. 436, COMMA 2, DEL D.LGS. 297/94; VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 8, DEL D.M. DEL 17 OTTOBRE 2018; VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 8, DEL D.D.G. N. 1546 del 7 NOVEMBRE 2018; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 e 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ; CONTRADDITTORIETA' E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Le operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/22 hanno avuto avvio a seguito della pubblicazione del contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato avvenuta con D.M. 228/2021.

L'allegato A del citato D.M., al punto A.12., stabilisce che “... *La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato*”.

Ebbene, anche tale disposizione conferma che solo la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la cancellazione dalla specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Nel caso in esame, giova sottolinearlo, non solo non vi è stata alcuna rinuncia alla nomina in ruolo, ma neppure vi è stata una nomina e/o una proposta di assunzione passibile di rinuncia, dal momento che non sono risultati disponibili posti sulle Province prescelte dalla ricorrente.

Infatti, la ricorrente ha espresso la preferenza sulle province di Caserta e Napoli e, quindi, manifestato la volontà di essere assunta sui posti disponibili nelle dette province.

Nelle citate province non sono risultati disponibili dei posti.

La mancata indicazione delle province di Avellino, Benevento e Salerno doveva portare alla sola rinuncia all'eventuale nomina sui posti che si fossero resi disponibili presso le citate Province (come peraltro precisato dall'Amministrazione stessa negli avvisi di avvio della procedura), ma tale scelta non può essere intesa come rinuncia all'immissione in ruolo, con la conseguenza di portare alla decadenza dalla graduatoria di merito, in quanto la ricorrente aveva comunque manifestato la volontà di essere assunta sui posti disponibili nelle province di Caserta e Napoli.

Pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi ed andranno annullati nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha qualificato la dichiarazione della ricorrente di scelta preferenziale delle Province come una rinuncia alla nomina in ruolo in mancanza di posti disponibili sulle medesime Province, anziché considerare la docente rinunciataria esclusivamente alla nomina sui posti che si fossero eventualmente resi disponibili presso le Province non oggetto di preferenza.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

L'illegittimo provvedimento di decadenza vanifica gli sforzi e i sacrifici sostenuti dalla ricorrente per partecipare alla procedura concorsuale, ma soprattutto rende inutile l'attesa e la speranza nutrita dalla docente in questi anni di essere assunta a tempo indeterminato.

Si consideri, infatti, che, a seguito della disposta decadenza dalla graduatoria di merito regionale, la ricorrente non avrà la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato nei ruoli del personale docente dell'Amm.ne resistente.

Pertanto, appare opportuno ordinare all’Amm.ne resistente di reinserire la ricorrente nella graduatoria di merito, al fine di evitare che ella sia, irrimediabilmente e definitivamente, esclusa dalle immissioni in ruolo.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

Parte ricorrente, tramite il patrocinio dello scrivente, ha inoltrato all’U.S.R. per la Campania istanza di accesso agli atti, chiedendo i nominativi e l’indirizzo di residenza di tre candidate inserite nella graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria, collocate in posizione deteriore rispetto alla ricorrente.

Tuttavia, l’Amministrazione non ha dato riscontro a tale istanza.

Pertanto, la mancata notifica ai controinteressati non è addebitabile a questa difesa.

P.Q.M.,

si conclude per l’accoglimento del ricorso e dell’incidentale domanda cautelare, con condanna delle parti resistenti alle spese e competenze di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

avv. Pasquale Marotta

che firma anche per la ricorrente, giusta procura in calce.

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 19/10/2022 17:20:44

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza n. 478/2023 della Sezione Quarta del TAR Campania – Napoli, depositata in data 10 marzo 2023, sul ricorso R.G. n. 4951/2022.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Avv. Pasquale Marotta



PASQUALE
MAROTTA
avvocato
23.03.2023
16:15:02
GMT+01:00